

5

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

REPERTORIO N° 5728

CONTRATTO DI APPALTO

T R R

1° Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro-
vincia di Brindisi

E

1° Impresa Dott. Gaetano Capeto da Brindisi. =

= IMPORTO AL NETO £. 614.006.670. =

Registrato a Brindisi li

22.12.77
el N. 517 Mod. 1 Vol. —

lire

centoquarantaseimilatrecento

Il Direttore P. P. E.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====oOo=====

REPERTORIO N° 5728.

CONTRATTO DI APPALTO

T R A

l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi

E

l'Impresa Dott. Gaetano Capeto da Brindisi per la costruzione di n.5 palazzine comprendenti n.26 alloggi popolari in Tutturano (Fraz. di Brindisi) ai sensi della Legge 30.12.1960, n.1676 riguardante la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti.-

Esercizio 1 Gennaio 1972 - 31.12.1974.=

-IMPORTO AL NETTO £. 614.006.670.=

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettantasette, in questo giorno
ventisette del mese di *gennaio* nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, avanti a me Dr. Ing. Antonio Longo, autorizzato con Ordinanza n.17/72 in data 7.9.72 del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto alla stipula dei contratti nell'interesse

dell'Istituto predetto, ai sensi dell'art.151 del T. U.28 Aprile 1938, n.1165, richiamato in vigore dalb art.8 della Legge 2.7.1949, n.408 -sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato espressamente, con il mio consenso e di comune accordo, a norma di legge:

1°)-Il Dott.Raffaele Fischetto, nato a Brindisi il 7 Settembre 1922 e domiciliato in Brindisi, Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi il quale dichiara di agire per conto del Ministero dei Lavori Pubblici;

2°)-Il Sig.Dott.Gaetano Capeto nato il 13.9.1937 in Brindisi ed ivi residente alla via Cesare Battisti n.15, titolare dell'Impresa Edile omonima.-

P R E M E S S O

-CHE il Ministero dei Lavori Pubblici - Gabinetto - con Ministeriale n.832/10172/F del 24 Gennaio 1962 ha designato questo Istituto quale Ente Gestore delle costruzioni da realizzarsi nella Provincia di Brindisi in applicazione della Legge 30.12.1960, n. 1676 per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti:

-CHE il Ministero dei Lavori Pubblici-Comitato Attuazione Piano Costruzione Abitazioni Lavoratori Agricoli Dipendenti - con Ministeriale n.11501 del 16

Gennaio 1971, ha confermato questo Istituto nell'in-
carico sopradetto per il periodo 1° Gennaio 1972-
31 Dicembre 1974;

-CHE il Comitato Provinciale di Attuazione Piano Co-
struzioni Abitazioni per i Lavoratori Agricoli Dipen-
denti, ha compreso nel programma del V° Piano d'In-
tervento la costruzione di n.26 alloggi popolari in
Tuturano (Fraz.di Brindisi) per una spesa complessi-
va di L. 250.000.000.=-

-CHE il pregetto redatto dall'Istituto in data No-
vembre 1972 è stato approvato dal Consiglio di Ammi-
nistrazione dell'I.A.C.P. di Brindisi con delibera
n.2082 del 22 Dicembre 1972;

-CHE detti lavori vennero affidati all'Impresa Anto-
nio Amoroso da Brindisi con contratto del 26.3.1973
b.5590 di repertorio, a seguito della licitazione
privata del 28.12.1972;

-CHE detto contratto fu rescisso, a richiesta della
Impresa Antonio Amoroso a causa mancata consegna del
suolo, con deliberazione n.2245 del 30.3.1974 del
Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. di Brin-
disi;

-CHE, in conseguenza di tale rescissione, si è proce-
duto alla effettuazione della licitazione privata
che indetta in data 30.12.1974 e ripetuta l'11.2.75

e 30.9.1975 non hanno dato esito positivo; mentre quella esperita in data 31.12.1975, come risulta dal relativo verbale n.5694 di Repertorio, l'appalto dei lavori è rimasto aggiudicato alla Impresa Dott.Gaetano Capeto da Brindisi con l'aumento di L. 183,00% (Lire Centottantatre per cento) sull'importo a base d'asta di L. 217.398.284.= (Lire Duecentodiciassette milionitrecentonovantattomiladucetottantaquattro).-

-CHE il risultato della licitazione privata indicato nel precitato verbale ed il nuovo quadro economico è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. di Brindisi con delibera n.2576 del 27.2.1976;

-CHE i lavori oggetto del presente contratto saranno pagati con i fondi all'uopo assegnati dal Ministero dei Lavori Pubblici - Comitato per l'Edilizia Residenziale-

-CHE l'Impresa Dott.Gaetano Capeto intende costituire la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale di Appalto e degli altri relativi e correlativi, mediante fidejussione bancaria e giusta quanto dispone l'ultimo comma del 1°art.3 del Nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL. approvato con D.P.R. 16.7.1962, n.1063 ed offre un ribag

so di E.0,20 (lire zero e centesimi venti per cento) a miglioramento ed in diminuzione dell'aumento offerto in sede di licitazione di 183,00 (Lire Centotantatre per cento);

-CHE si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del contratto di appalto in forma pubblico-amministrativa.-

I comparenti, come sopra costituiti da me personalmente conosciuti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, stipulano quanto appresso:

1°)-L'Impresa Dott.Gaetano Capeto da Brindisi, aggiudicataria dell'appalto, con il presente atto, legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire tutti i lavori le opere e le provviste indicate nelle premesse e sommariamente specificati negli articoli 1,2 e 3 dal Capitolato Speciale del presente appalto ed in conformità di 20 (venti) disegni che si dichiarano parte integrante del presente contratto, al quale vengono allegati, dopo essere stati firmati dai contraenti e da me funzionario rogante.-

2°)-L'esecuzione dell'appalto è subordinata inoltre, alla osservanza piena ed incondizionata del detto Capitolato Speciale che, firmato dai contraenti e da

me funzionario rogante, è dichiarato parte sostanziale del presente contratto come se fosse qui appresso letteralmente trascritto, e che qui si allega:-

3°)-In virtù dell'art.99, ultimo comma del Regolamento di Contabilità di Stato approvato con R.D. 23 Maggio 1924 n.827, forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato Generale a Stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16 Luglio 1962, n.1063.-

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.-

4°)L'importo complessivo dell'appalto resta convenuto in £. 614.006.670.- (Seicentoquattordicimilioni-seimilaseicentosessanta) al netto dell'offerta ed accettato aumento di £. 183,00% (Lire Centottantatre per cento) e diminuito di £.0,20% (Lire zero e centesimi venti per cento) per fidejussione bancaria, in tutto un aumento di £.182,80 (Lire Centottantadue e

e centesimi ottanta per cento) sull'importo a base d'asta di £.217.398.284.- (Duecentodiciassettemilioni trecentonovantottomiladuecentottantaquattro).-

5°) I prezzi dell'elenco annesso al Capitolato Speciale d'Appalto, aumentati dell'offerta ed accettato aumento, resteranno fissi ed invariabili, indipendenti da qualsiasi eventualità, salva la facoltà della Amministrazione Appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termini delle vigenti disposizioni di legge sulla materia.-

6°)-L'impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante l'esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della manodopera in genere e delle categorie ex combattenti e reduci in particolare.-

7°)-I pagamenti in favore dell'Impresa degli acconti per lavori e forniture per l'esecuzione del presente contratto, saranno effettuati in conformità di quanto stabilito dall'art.11 del Capitolato Speciale di Appalto mediante ordinativi sulla Banca Nazionale del Lavoro - Sede di Brindisi.-

8°) Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere, saranno effettuate nella misura stabilita dal

1° art. 48 del Regolamento 23/5/1924 n. 827 sulla contabilità dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'art. 1 della Legge 10 Dicembre 1953, n. 936 e successive modificazioni.--

9°)-A norma dell'art. 339 della Legge sui Lavori Pubblici 20/3/1865, n. 2248, l'Impresa si obbliga a non cedere e subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto, senza l'esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione e di risarcimento dei danni.--

10°)-Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i Soci.--

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti e receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione

dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.-

11°)-L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche se nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.-

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.-

Non sono in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese:

a) per la fornitura dei materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti

ed impianti idrici, sanitari e simili che si

eseguono a mezzo di ditte specializzate.-

12°)-In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei precedenti articoli, accertata dalla Stazione Appaltante e ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se

i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.-

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, nè ha titoli a risarcimento di danni.-

13°)-Per gli effetti del presente contratto, l'Impresa aggiudicataria, elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso l'avv. Arnaldo Stefanelli - Via Indipendenza n.8.-

14°)-Sono a carico dell'appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione anche quelle relative al presente contratto per diritti di segreteria, e scritturazione e registrazione di atti ed ogni altra inerente nonchè tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, salve le esenzioni fiscali previste a favore degli Istituti Case Popolari e della Legge 30 Dicembre 1960, n.

n.1676.-

15°)-E' altresì a carico dell'appaltatore, senza diritto a rivalsa, il contributo di £.1°/.. (lire una per mille) se dovuta, alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri ed Architetti sia sull'ammontare netto dell'importo contrattuale che sugli importi che dovessero essere successivamente riconosciuti per la esecuzione dei lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi, perizie suppletive, etc.), nonché sull'ammontare di eventuali riserve accolte e per revisione di prezzi.-

16°)-A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Impresa ha provveduto al deposito cauzionale definitivo, nella misura prevista dal Capitolato Speciale di Appalto mediante fidejussione bancaria dell'importo di £.30.740.117.= (Lire Trentamilionisettecentoquarantamilacentodiciassette) dell'Istituto Bancario Italiano -Sede di Milano- Via Manzoni,3 rappresentato dai Sigg.Graziano Franzoni e Paolo Friscano nella rispettiva qualità di procuratore, giusta atto di fidejussione n.23505 del 20.9.1976, registrato a Milano al n.A/2 36584 -Mod.II il 21.9.1976, con il quale la predetta Banca si impegna di costituirsi fidejussore dell'interesse della suddetta Impresa Dn

Gaetano Capeto ed a favore dell'IACP fino alla concorrenza della somma di L. 30.740.117.= corrispondente all'ammontare del detto deposito cauzionale definitivo e che dichiara di voler prestare e costituire con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. volendo ed intendendo restare obbligata in solido con l'Impresa debitrice. Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.-

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Dr. Raffaele Fischetto nella veste e qualità sopra dette, riconosciuto che la cauzione prestata corrisponde alle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto affida all'Impresa Dr. Gaetano Capeto da Brindisi l'esecuzione dell'appalto di cui trattasi, e per la Amministrazione che rappresenta, si obbliga a fare pagare l'ammontare dell'appalto medesimo nel modo come sopra convenuto.-

Si chiedono i benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni.-

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.-

A richiesta, io Funzionario Regante, ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane

a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle
parti, che da me interpellate hanno dichiarato di es-
sere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Il presente atto consta di n. quattro fogli di carta
uso bollo scritto da persona di mia fiducia su fac-
ciate dodici e righe sei fino a questo punto della
medesima facciata, oltre le formalità di chiusura.